



# COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del Reg. del 19/04/2012	<b>OGGETTO:</b>	APERTURA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NUOVA SEDE FARMACEUTICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.- INDIVIDUAZIONE ZONA.
----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2012 il giorno 19 del mese di APRILE alle ore 18:40, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Donato DE MITRI.

Assessori	Presenti	Assenti
DE MITRI Donato	X	
FINA Francesco		X
FINA Michele Arcangelo	X	
IANNE Gaetano		X
QUARANTA Paolo	X	
TONDO Giuseppe	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

### PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. <b>Il Capo Settore</b> Carlo CICALA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. <b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> ===
--	--

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATA:**

- la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

### **VISTI** in particolare i seguenti articoli :

- art. 1, comma 2 L. n. 475/1968 come modificato dall’art. 11, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale *“Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti”*;
- art. 1, comma 3 L. n. 475/1968 come modificato dall’art. 11, comma 1 lett. a) del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale *“La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso”*;
- Art. 1, commi 7 – 8 L. n. 475/1968, a norma dei quali *“Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.”*  
*“La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.”*;
- Art. 2, comma 1 L. n. 475/1968 come sostituito dall’art. 11, comma 1 lett. c) del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale *“Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”*;
- Art. 2, comma 2 L. n. 475/1968 come sostituito dall’art. 11, comma 1 lett. c) del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale *“Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”*;
- Art. 11, comma 2 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale *“Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;
- Art. 11, comma 3 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale *“...omissis... Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni ...omissis... bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione ...omissis...”*;
- Art. 11, comma 9 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla L. n. 27/2012, a norma del quale *“Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione ...omissis... l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni...omissis...”*;

**VISTA** la nota n. AOO/152/4821 del 30 marzo 2012, acquisita al Protocollo Generale in data 05.04.2012 al n. 4413, con la quale, la Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione –Ufficio Politiche del Farmaco, da una prima ricognizione effettuata, ha previsto, per questo Comune, l’istituzione di n. 01 farmacia, sollecitando il Comune, sentite la ASL di competenza e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti, ad identificare la zona nelle quale collocare la nuova farmacia, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 27/2012, entro il 23.04.2012;

**DATO ATTO** ai fini della determinazione del numero di nuove farmacie di cui sia dovuta l’individuazione da parte di questo ente nell’ambito del proprio territorio, che la popolazione residente nel

Comune di Salice Salentino alla data stabilita del 31/12/2010 risulti pari a nr. 8.767 abitanti;

**VALUTATO** in relazione all'individuazione della zona del territorio comunale dove prevedere l'apertura della nuova sede farmaceutica, di individuare la zona a sud –ovest del territorio comunale e precisamente sul tratto di via Manzoni da via P. Leone a via Saragat, tratto di via P.Leone da via Manzoni a via Pascoli, tratto di via Pascoli da via P.Leone a via dei Capocelli, via dei Capocelli, tratto di via Piave da via Manzoni a via Avv. Arnesano, via Avv. Arnesano , così come evidenziato nella planimetria allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTA** tale soluzione come quella maggiormente logica e funzionale alle esigenze della popolazione residente e dunque rispondente al criterio dell'equa distribuzione sul territorio previsto dalla legge, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

**DATO ATTO** che per la zona del territorio comunale nella quale collocare la nuova farmacia indicata nel presente atto, sono stati espressi i pareri favorevoli: della competente Azienda Sanitaria Locale, acquisito al Prot. Gen. n. 4973 del 18.04.2012 e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce acquisito al prot. Gen. n. 4913 del 18.04.2012;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e dato atto che non occorre l'espressione del parere di regolarità contabile non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

**1) DI INDIVIDUARE** per le motivazioni espresse in premessa quale zona idonea del territorio comunale dove prevedere l'apertura della nuova sede farmaceutica la zona a sud –ovest del territorio comunale e precisamente sul tratto di via Manzoni da via P. Leone a via Saragat, tratto di via P.Leone da via Manzoni a via Pascoli, tratto di via Pascoli da via P.Leone a via dei Capocelli, via dei Capocelli, tratto di via Piave da via Manzoni a via Avv. Arnesano, via Avv. Arnesano, così come riportato nella planimetria allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**2) DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione –Ufficio Politiche del Farmaco – BARI.

**3) DI DEMANDARE** al Responsabile del SUAP, ogni atto annesso e connesso per il raggiungimento dell'obiettivo.

**4) DI DICHIARARE** la presente delibera, con separate e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Avv. Donato DE MITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 501 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE  
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 23/04/2012

---

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/04/2012

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico CACCIATORE